



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Il Presidente

Trento, 29 gennaio 2013  
Prot. n. S504/2013/56805/1.1

Spettabili

Consorzio dei Comuni Trentini  
Via Torre Verde, 23  
38122 TRENTO

Associazioni di Categoria  
Loro Sedi

Dipartimenti provinciali  
Sede

Comuni della Provincia di Trento  
Loro Sedi

Oggetto: **Terre e rocce da scavo gestite come rifiuti: autorizzazioni semplificate per il recupero in loco in cantieri di qualsiasi dimensione.**

Con l'entrata in vigore, avvenuta il 6 ottobre 2012, del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, "*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*", sono stati stabiliti i criteri qualitativi per cui le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotti.

La procedura definita dal decreto è sicuramente appropriata per i cantieri di notevoli dimensioni e di lunga durata temporale, mentre poco si adatta agli scavi di modeste dimensioni che si esauriscono in tempi ridotti a causa della sua complessità ed onerosità. Molte sono state le iniziative intraprese a livello locale e nazionale comprese quelle della scrivente Amministrazione al fine di ottenere l'emissione di uno specifico decreto di semplificazione amministrativa per cantieri di piccole dimensioni. Ad oggi non sono stati ottenuti i risultati sperati e purtroppo le dimissioni del Governo e lo scioglimento delle Camere non consentono, nel breve periodo, di apportare le modifiche normative necessarie. Nel frattempo i numerosi cantieri di piccole dimensioni si trovano di fatto costretti a gestire i materiali da scavo come rifiuti, in quanto la procedura generale prevista dal citato d.m. 161/2012 non è sostenibile economicamente.

A questo proposito si ricorda che gestire le terre e rocce da scavo come rifiuti (che provengano da cantieri di qualsiasi dimensione) non equivale automaticamente a doverle smaltire in discarica in quanto sono numerose le possibilità di recupero e riutilizzo di questi materiali quando sono:

- avviati a recupero o smaltimento presso centri autorizzati;
- recuperati in loco con un impianto mobile autorizzato;
- recuperati in loco secondo quanto stabilito da specifica autorizzazione.

La presente circolare si sofferma sull'ultima fattispecie, ossia la possibilità di recuperare il materiale in loco (trasformandolo da rifiuto in materia prima) avvalendosi di una specifica autorizzazione rilasciata ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e del d.lgs. 152/2006. Infatti l'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 stabilisce che un rifiuto possa cessare di essere tale quando, a determinate condizioni fissate dalla legge, è stato sottoposto a un'operazione di recupero. In particolare, per quello che qui interessa, la norma prevede che l'operazione di recupero possa consistere semplicemente nel verificare che i rifiuti soddisfino determinate condizioni. L'art. 85-bis del T.U.L.P. citato invece permette all'Autorità competente di rilasciare autorizzazioni all'esercizio cumulativo di operazioni di smaltimento dei rifiuti.

In base a tali norme l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente può rilasciare ad Enti, Imprese e Cooperative un'autorizzazione cumulativa della durata di dieci anni per il recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo prodotti esclusivamente nell'ambito di aree site nella provincia di Trento. Le operazioni di recupero (operazione R5) possono consistere nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i requisiti di cui al comma 1) dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 e se tali rifiuti posseggono intrinsecamente sin dall'origine le caratteristiche tecniche e ambientali previste per il loro impiego diretto come prodotti, nel luogo di destino o in processi industriali. Le operazioni di campionamento delle terre e rocce da scavo, effettuate al fine di eseguire le verifiche in parola, possono essere fatte direttamente sul materiale in "banco" (preventivamente alle operazioni meccaniche di scavo), ovvero sul rifiuto in "cumulo" (post operazione di scavo).

Valutata positivamente la compatibilità ambientale e tecnica (mediante verifica delle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche) le terre e rocce da scavo possono essere impiegate come materia prima secondaria nelle seguenti attività:

- in tutti gli interventi ove l'utilizzo di similari matrici inerti sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'Autorità competente;
- in sostituzione dei materiali da cava in impianti di lavorazione di inerti per la produzione materiali legati (ad esempio calcestruzzo, conglomerato bituminoso, ...);
- in impianti industriali per la produzione di leganti idraulici o di ceramiche/laterizi.

Per ogni tipo di attività riconducibile a quelle sopra riportate, nelle quali verranno utilizzate terre e rocce da scavo come materia prima secondaria, saranno prescritte nell'autorizzazione cumulativa le verifiche chimico/fisiche che dovranno essere eseguite sul materiale/rifiuto stesso al fine di ottenere la "cessazione della qualifica di rifiuto". L'autorizzazione cumulativa deve essere coperta, per tutti i soggetti privati, da una fidejussione bancaria o assicurativa pari a 25.822,84 euro.

A questo proposito, si evidenzia che, quale garanzia finanziaria, è ammissibile anche la fidejussione rilasciata dagli Enti di garanzia.

In allegato alla presente si inviano per una valutazione più tecnica e dettagliata il modello di autorizzazione che viene rilasciato ai richiedenti e i modelli di fideiussione da prestare per ottenere l'autorizzazione.

Nel ricordare che l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente è a disposizione per tutti i chiarimenti tecnici relativi a questa procedura amministrativa si porgono distinti saluti.

Il Vicepresidente f.f.  
- dott. Alberto Pacher

All.: c.s.